

## AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto Avv. UMBERTO GENTILE, nella qualità di difensore della Dott.ssa **DOTT.SSA PAOLA GAETANA SANTORO**, nata a Piedimonte Matese (CE) il 19.08.1990, C.F.SNTPGT90M59G596O, nel giudizio n. 1629/2020 R.G. TAR della Lombardia – Milano, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del MIUR nonché sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in ottemperanza all'ordinanza del Presidente della Sezione Terza del T.A.R. della Lombardia, n. 824/2020 del 09/10/2020 emesso nel giudizio nrg. 1629/2020.

a. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III nrg. 1629/2020 ;

b. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio: - **DOTT.SSA PAOLA GAETANA SANTORO** (ricorrente) - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata) - USR per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata)

c. Estremi dei provvedimenti impugnati: a).- verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente- (candidata n. 973) del 21.05.2020 che la ha esclusa dalle fasi successive del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. prot. 2015 del 2018 nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico del ricorrente nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 19;

b).- griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova;

c).- avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d).- decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso;

e).- decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso;

f).- decreto 27 luglio 2020, n. 1839, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stata pubblicata la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia in esito alla procedura indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. prot. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

g).- decreto a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.prot. 2280 del 3.8.2020 con cui si è approvata la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia, in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

h) ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

d. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami: tutti i soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, presso la regione Lombardia.

Si precisa che tale dizione viene riportata perché così espressamente statuito nel decreto del Presidente della III Sez. del T.A.R. Lombardia n. 824/2020 che ha stabilito le modalità di compilazione del presente avviso.

e. La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con ordinanza del Presidente della III Sez. del T.A.R. Lombardia n. 824/2020 del 09/10/2020 emesso nel giudizio nrg. 1629/2020

f. Testo integrale del ricorso:

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

**MILANO**

**RICORRE**

**DOTT.SSA PAOLA GAETANA SANTORO**, nata a Piedimonte Matese (CE) il 19.08.1990, C.F.SNTPGT90M59G596O, residente in Pontelatone (CE) alla via Ponte Pellegrino, 55, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Gentile CFGNTMRT66P11H501W nonché disgiuntamente dall'avv. Tommaso Santoro, C.F. SNTTMS79M28G596O, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo [tommaso.santoro@busto.pecavvocati.it](mailto:tommaso.santoro@busto.pecavvocati.it) pubblicato sul REGINDE, giusta mandato in calce al presente atto predisposto su foglio separato e sottoscritto digitalmente dal procuratore per autentica ed inserito nella busta digitale di deposito del PAT il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti numeri di telefax 0823.1546360 e 0823322373 oppure PEC [slgentile@pec.it](mailto:slgentile@pec.it) e [tommaso.santoro@busto.pecavvocati.it](mailto:tommaso.santoro@busto.pecavvocati.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, CF 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

**USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** in persona del legale rapp.te p.t.;

**COMMISSIONE DEL CONCORSO DSGA INDETTO CON D.D.G. N. PROT. 2015 DEL 2018 PER LA LOMBARDIA** in persona del legale rapp.te p.t.

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI**

**INTERLANDI ANNALISA** CF NTRNLS83B421754W domiciliata presso l'indirizzo PEC [annalisa.interlandi@pec.it](mailto:annalisa.interlandi@pec.it) e **MARY CICHELO** CF CCHMRY76D61F537M dom.ta presso l'indirizzo PEC [mary.cichello@pec.it](mailto:mary.cichello@pec.it)

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:**

a).- dell'atto – verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente- (candidata n. 973) del 21.05.2020 che la ha esclusa dalle fasi successive del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. prot. 2015 del 2018 nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della

prova tecnico - pratico del ricorrente nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 19;

b).- della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova;

c).- dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d).- del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso;

e).- del decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso;

f).- del decreto 27 luglio 2020, n. 1839, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stata pubblicata la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia in esito alla procedura indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. prot. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

g).- del decreto a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.prot. 2280 del 3.8.2020 con cui si è approvata la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia, in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

### **FATTO**

La dott.ssa Paola Gaetana Santoro ha partecipato al concorso pubblico a n. 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n° prot- 2015 del 2018 scegliendo, come sede di concorso, l'ufficio scolastico della regione Lombardia, posto che il bando prevedeva sedi regionali di concorso per un numero predeterminato di posti.

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Lombardia dove i posti messi a concorso erano 451, con possibilità di aumento del 30% per ulteriori 135 posti.

Il cennato concorso prevedeva tre prove e una valutazione di titoli: quanto alle prove una prova preselettiva computer based, una prova scritta e una prova orale.

Dopo aver superato brillantemente la prove preselettive a risposta multipla con un punteggio pari a 94/100 la ricorrente è stata ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

La prova scritta consisteva nell'esecuzione di due elaborati da effettuarsi in due giornate diverse: una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale 863/2018, una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'allegato B del decreto ministeriale.

*Il bando, nello specifico prevedeva quanto segue: "La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico pratica di cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 30. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta"*

La ricorrente ha sostenuto entrambe le prove con elaborati complessi, adeguatamente motivati, con chiara esposizione (cfr. doc.).

La prova di carattere teorico-pratico, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM 863/2018.

In particolare si è prescelta la redazione di una determina a contrarre per l'acquisto di materiale destinato al laboratorio della scuola di importo superiore ad euro 40.000,00.

In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda prova venivano fissati per parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

**1° Inquadramento normativo** (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0 – 1 – 2; lacunosa: punti da 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

**2° Trattazione del caso proposto** (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

**3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto** (organicità, pertinenza e completezza dell'atto; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7 – 8; ottima: punti 9.

**4° Correttezza logico-formale** (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 – 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché il calendario delle prove orali con inizio il 29/06/2020 e conclusione il 13/07/2020, da cui la dott.ssa Santoro era esclusa.

**Si evidenzia che i candidati ammessi alla prova orale sono 207, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 451 e, pertanto rimarranno scoperti senza vincitore ben 244 posti.**

Tale dato assume caratteri particolarmente preoccupanti in considerazione delle difficoltà organizzative che dovranno essere affrontate alla riapertura delle scuole, considerata la carenza di personale ed anche che la funzione del DSGA all'interno dell'istituto scolastico è proprio quella di garantire l'efficienza organizzativa e la direzione del personale ATA.

Si rileva sin d'ora che la commissione (la sottocommissione 2) stando alla verbalizzazione ha impiegato 6 ore in totale (al netto della pausa di 30 minuti e considerando che i lavori sono stati avviati alle ore 11.00 e chiusi alle 18.30) per la correzione di 91 elaborati, cioè ha dedicato solo 4 minuti e mezzo per candidato, un tempo palesemente non sufficiente nemmeno a leggere per intero l'elaborato della candidata.

Ne deriva la conferma per quel che si dirà di seguito dell'illegittimità della procedura di correzione degli elaborati.

La ricorrente conseguiva, comunque, per la prima prova scritta il punteggio di p/ptt 21 che le consentiva l'accesso alla prova tecnico pratica ove, tuttavia, conseguiva il punteggio di punti 19/30, risultato insufficiente rispetto al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali.

Appreso l'esito negativo, la ricorrente acquisiva copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito constatando che **per la prova tecnico-pratica** la ricorrente ha conseguito valutazione complessiva di 19/30 così articolata:

- **1° Inquadramento normativo** Punti 6
- **2° Trattazione del caso proposto** Punti 6
- **3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto** Punti 5
- **4° Correttezza logico-formale** Punti 2

La valutazione della prova non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della dott.ssa Santoro, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**I.- ECCESSO /SVIAMENTO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

In via preliminare la ricorrente eccepisce il vizio dello sviamento di potere e conseguente difetto di istruttoria e di contraddittorietà dell'azione amministrativa, per aver la commissione dedicato soltanto 4 minuti e mezzo alla correzione e valutazione del suo elaborato.

Orbene appare pacifico che le ore risultanti dal verbale della commissione dedicate alla correzione e che vanno dall'apertura delle buste alla numerazione delle stesse, ecc. e alla chiusura del verbale sono state in totale 6: i compiti corretti, desumibili dal verbale del 21.05.2020 sono stati ben 91. Facendo una banale, ma efficace somma algebrica, appare evidente che ad ogni candidato, alla ricorrente è stato concesso un tempo limite di 4 minuti e mezzo, che non sono nemmeno sufficienti a leggere per intero, ad alta voce e a tutta la commissione, un elaborato di 7 facciate di foglio protocollo.

Se consideriamo, poi, che dopo la lettura i commissari hanno (*rectius*, avrebbero) dovuto valutare la prova secondo i criteri della griglia di valutazione che prevede ben 4 criteri e 8 descrittori con l'attribuzione di un punteggio ponderale tra 5 scelte, appare *ictu oculi* che un tempo limite di 4 minuti e trenta secondi (ancora di meno se andassimo a sottrarre il tempo di redazione del verbale e delle procedure di apertura e chiusura della seduta) non è un tempo sufficiente a valutare correttamente l'elaborato della istante e che la valutazione di un punteggio di 19, particolarmente penalizzante non ha consentito affatto corretta conclusione del procedimento.

Sul punto ricordiamo diversi precedenti in tal senso:

*"Pur non trattandosi di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovino d'accordo sulla valutazione dell'elaborato, il tempo di quattro minuti per la correzione di un elaborato appare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso."* cfr Consiglio di Stato sez. VI, 13/04/2006, n.2062

**II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA TECNICO PRATICA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Orbene, la valutazione assegnata alla seconda prova (19/30) appare non coerente rispetto ai criteri di valutazione prestabiliti dal MIUR.

Invero, il giudizio reso risulta evidentemente irragionevole rispetto al contenuto della prova della ricorrente, considerato che la valutazione di "lacunosa" presuppone carenze contenutistiche ed argomentative del tutto assenti nell'elaborato presentato dalla dott.ssa Santoro, che, anzi, si distingue sotto il profilo della completezza e della correttezza logico-formale.

La ricorrente ha, infatti, compiutamente analizzato la normativa prevista al Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 e dal D.Lgs. 50/2016, trattando la capacità e l'autonomia negoziale che spetta attualmente alle istituzioni scolastiche e soffermandosi sulle modalità di esplicazione delle procedure di affidamento indette dalle istituzioni scolastiche.

In merito a tali argomenti si è fatto riferimento a vari articoli del D.lgs. n. 50 del 2016, aggiornato al DL n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. sblocca-cantieri), per quanto concerne gli importi determinati per l'affidamento.

Per quanto riguarda la risoluzione del caso pratico la dott.ssa Santoro ha giustamente applicato l'art. 36, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre si evidenzia che nella risoluzione del caso teorico pratico la ricorrente ha applicato ciò che era stato consentito dalla riforma dello sblocca-cantieri ed anche pubblicato sul sito del MIUR, facendo proprie le indicazioni esplicitate nei c.d. "Quaderni MIUR".

Considerata la completezza della trattazione elaborata dalla dott.ssa Santoro e la correttezza, sia sotto il profilo formale che contenutistico, della determina predisposta, risulta manifesto l'errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda l'elaborato della ricorrente, soprattutto in virtù dell'attribuzione della valutazione per due parametri del giudizio lacunoso corrispondente al punteggio attribuito che presuppone carenze contenutistiche **assolutamente assenti** nella prova della ricorrente.

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non risultando applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale locale rispetto ai quali il punteggio attribuito appare in contrasto.

In particolare non è in linea con i criteri predeterminati dalla Commissione ed il contenuto dell'elaborato il punteggio pari a pptt 6 attribuito alla ricorrente in base al criterio **"INQUADRAMENTO NORMATIVO"**.

In base a tale parametro per quel che si evince dalla griglia di valutazione bisognava valutare la capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi: la ricorrente nel caso di specie ha individuato ed applicato **TUTTE** le norme di riferimento.

In particolare si è fatta applicazione del RD 2440/1923, richiamandosi altresì il regolamento dettato per le autonomie scolastiche di cui al DPR 275/1997, il DI n. 128/2019 con cui si sono dettate le istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche oltre che chiaramente la normativa di settore dettata per la specifica tipologia di fornitura in esame rappresentata dall'art. 36 comma 2 d.lgs 50/2016 che ha riguardo alle forniture e che prevede espressamente "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)...b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti."

Le norme non solo sono state correttamente individuate ma sono state altresì correttamente utilizzate, non rinvenendosi altra norma giuridica applicabile per la fornitura di beni compresa tra 40.000,00 euro e 150.000,00 euro.

Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale non le è stato assegnato il punteggio **massimo** di 8 essendo in linea l'elaborato sotto ogni aspetto con i criteri predeterminati.

È evidente che la candidata ha individuato la corretta normativa da applicare e la procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto, ciò rende illogica ed irragionevole la valutazione di "adeguata" assegnata dalla Commissione per il criterio in parola, trattandosi di un parametro appena sufficiente.

Da qui la contraddittorietà tra punteggio numerico attribuito e criteri predeterminati ex ante.

Del pari erroneo è il punteggio pari a pptt 6 attribuito alla ricorrente in relazione al secondo parametro **“trattazione del caso proposto”**.

La Commissione avrebbe dovuto valutare l'analisi svolta dalla ricorrente in relazione alla problematiche oggetto del caso e l'individuazione delle relative soluzioni oltre che le capacità argomentative della medesima.

Ebbene, in tal caso è di lapalissiana evidenza l'incongruenza tra i criteri di valutazione ed il giudizio della Commissione; infatti, l'assegnazione della valutazione di “adeguata” – nel caso specifico con il voto di pptt 6 – presuppone una mera sufficienza contenutistica ed una appena sufficiente capacità argomentativa.

Nel caso di specie nell'elaborato tecnico pratico la ricorrente, al contrario, ha trattato le questioni oggetto di prova in maniera chiara ed esaustiva, individuando la soluzione corretta e argomentando il percorso logico seguito: si è rappresentata ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 50/2016 la necessità di una predeterminazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e si è richiamata la Delibera del Consiglio di Istituto che avrebbe dovuto delineare i criteri ed i limiti dell'attività negoziale.

Anche in tal caso, quindi, vi è contraddittorietà tra i criteri predeterminati ex ante ed il punteggio numerico che non è corrispondente ai medesimi tenuto conto della trattazione esaustiva del caso e dell'argomentazione logica del percorso seguito il che imponeva l'attribuzione alla prova della dott.ssa Santoro di una valutazione almeno “buona”, poiché non si ravvedono né errori né mancanze sotto il profilo contenutistico atte a giustificare una valutazione differente appena sufficiente.

Del tutto illogico e contraddittorio è il giudizio espresso dalla Commissione in relazione al terzo parametro della griglia relativo alla **pertinenza e correttezza dell'atto predisposto**, laddove la ricorrente ha conseguito un punteggio di **5 su 9 con un giudizio che ha qualificato l'elaborato in base a tale parametro lacunoso**.

Si è ritenuto lacunoso l'elaborato, nonostante la correttezza tecnico-normativa della determina a contrarre predisposta dalla ricorrente, ed anche che il modello di atto prescelto e predisposto fosse l'unico idoneo a risolvere il caso oggetto di prova: con la conseguenza che la scelta risolutiva assunta dalla dott.ssa Santoro non poteva che essere ritenuta adeguata alle soluzioni individuate nella parte teorica.

Comprova la pertinenza e la correttezza dell'atto la previa verifica dell'inesistenza di convenzioni CONSIP attive che non avrebbero consentito il ricorso alla procedura negoziata oltre che la declaratoria della sussistenza di necessità urgente di acquisire il materiale scolastico e ciò al fine di giustificare la scelta del ricorso alla procedura negoziata oltre che il rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida ANAC 4.

Nel caso di specie di trattava di valutare l'organicità, la pertinenza e la completezza dell'atto oltre che l'adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso e l'elaborato della ricorrente rispecchia in pieno tali requisiti se sol si considera oltre al fatto che si trattava dell'unica soluzione possibile, ma soprattutto che l'atto a monte evidenzia la sussistenza delle condizioni per ricorrere alla procedura negoziata ed individua ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016 il criterio del minor prezzo quale criterio della selezione. Ne deriva l'evidente contrasto tra i criteri predeterminati per il parametro valutativo rispettato in pieno dall'elaborato della ricorrente ed il punteggio numerico che non è in linea con i medesimi.

Da ultimo, illogico e contraddittorio è il giudizio espresso in relazione al parametro relativo alla **correttezza logico-formale**, per il quale alla ricorrente sono stati attribuiti addirittura pptt **2 su 5**, con un giudizio dell'elaborato “lacunoso”, il che è alquanto anomalo, considerata la chiarezza espositiva, la completezza e

la coerenza logica delle conclusioni tratte dalla ricorrente nel proprio elaborato, nonché la piena correttezza formale della determina a contrarre oggetto di prova.

La commissione avrebbe dovuto valutare la correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato che si evince chiaramente ed in maniera completa dalle considerazioni svolte in relazione agli altri parametri.

Anche in tal caso ci si trova di fronte ad un punteggio numerico che viola i criteri predeterminati ex ante con illogicità e contraddittorietà del giudizio per cui è causa.

L'erronea valutazione dell'elaborato sia sotto il profilo del corretto inquadramento normativo che rispetto agli ulteriori parametri di valutazione ha gravemente ridotto la valutazione complessiva della prova scritta della ricorrente, negandole almeno 9 punti con la conseguente impossibilità di raggiungere la sufficienza.

La cosa è ancor più paradossale perchè alla ricorrente sarebbero bastati pptt 2 per accedere alla fase orale.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, perché il giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuati dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Il mero punteggio numerico deve ritenersi inidoneo a consentire di **verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima non apparendo corrispondente ai predeterminati criteri valutativi.**

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: ***“nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito”*** (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. n. 8606/2018).

In tema si reclama un precedente di questo Ill.mo Tribunale Amministrativo: RG n. 1229/2020 laddove è stata accolta la domanda cautelare del ricorrente di essere ammesso agli orali del concorso in parola, dopo aver conseguito alla seconda prova una valutazione di 17 punti in netto contrasto con ***“riguardo alla pertinenza dell'atto e alla correttezza logico-formale dell'elaborato”***

**III.- VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DPR 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

La giurisprudenza ha più volte ribadito che ***“la predeterminazione dei criteri di valutazione è (...) regola generale per tutti i concorsi pubblici (...), rilevando in egual modo l'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva in quanto si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico***

(Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782): ciò in base ai principi enunciati dall'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (rubricato 'trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali') (...), che testualmente dispone: 'Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"', puntualizzando altresì che "la norma richiamata, avente natura imperativa, deve (...) ritenersi espressione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione" (Cons. Stato, V, 12 dicembre 2018, n. 7115).

L'utilizzo del solo punteggio numerico ai fini della valutazione delle prove concorsuali può essere sufficiente, ma nel solo caso in cui risultino definiti criteri di massima, anche a livello generale, e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato (inter multis, Cons. Stato, IV, 1 agosto 2018, n. 4745; 8 gennaio 2018, n. 76; 5 dicembre 2016, n. 5099; V, 30 novembre 2015, n. 5407; VI, 11 dicembre 2015, n. 5639).

Vedi in particolare la sentenza del CDS sez. V° del 17 dicembre 2018, n. 7115.

Nel caso di specie non sono indicati criteri che consentono una gradazione del punteggio.

Ci si limita ad indicare generici parametri ma senza indicare i criteri in base ai quali graduare il punteggio.

Ne discende in via di illegittimità derivata l'insufficienza del punteggio numerico attribuito alla ricorrente e ciò in assenza di una puntuale predeterminazione dei criteri valutativi dell'elaborato e di attribuzione del punteggio.

#### **IV.- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione, affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro, anche in considerazione del fatto che in alcune sedute di correzione la Commissione ha corretto un numero di elaborati estremamente maggiore ed in un periodo di tempo ridotto rispetto ad altre dove in periodi di tempo più lunghi è stato valutato un numero inferiore di elaborati.

Ciò fa desumere una disparità di trattamento e si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II° prova scritta di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30), IN NUMERO NON INFERIORE A CINQUE, al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

Si rappresenta che codesto Tribunale Amministrativo Regionale con l'Ordinanza 1002/2020 già ha ordinato in relazione allo stesso concorso all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di depositare in giudizio numero 5 elaborati della seconda prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione. Lo stesso ha fatto il Tar Piemonte Torino con le ordinanze nn. 333/2020 e 334/2020 in relazione alla medesima procedura concorsuale.

Per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199). Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo.

#### **V. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER**

#### **DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.**

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Inoltre, si evidenzia che la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (19/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto dell'elaborato il quale avrebbe sicuramente meritato la sufficienza.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

I motivi sopra esposti rivestono, ad avviso dell'esponente, carattere assorbente e decisivo ai fini della declaratoria di illegittimità della esclusione dal concorso per cui è causa.

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi di ricorso. Quanto al danno grave ed irreparabile è sufficiente osservare che nelle more del giudizio di merito ogni procedura concorsuale potrebbe essere chiusa in via definitiva con preclusione della ricorrente di vedersi ammessa agli orali della procedura stessa.

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero molto inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, **precisamente 207 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando**, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.

Inoltre si evidenzia che su questione identica alla presente TAR Piemonte con le ordinanze nn. 334/2020 e 333/2020 ha concesso l'ammissione con riserva richiesta, ritenendo **indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali**. Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione della seconda prova scritta della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

ai sensi dell'art. 46 e 65 del D.Lgs. 104/2010, si rivolge istanza istruttoria al Collegio adito affinché voglia ordinare alle amministrazioni convenute di depositare cinque elaborati della seconda prova scritta concernenti candidati ammessi alla prova orale con un voto pari a 21 pptt.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI**

#### **PROCLAMI**

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei

partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

#### **SI CONCLUDE**

per l'accoglimento del ricorso e della sua domanda cautelare per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell'esclusione dal concorso in parola per tutti i motivi esposti e per l'effetto, in via cautelare ordinare l'ammissione della parte ricorrente a sostenere la prova orale del concorso di cui si tratta, con riserva dell'esito del presente giudizio, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice, con vittoria di spese ed onorari.

Avv. Umberto Gentile

Avv. Tommaso Santoro

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il presente giudizio concerne un ricorso in materia di pubblico impiego per il quale è dovuto un contributo unificato pari ad euro 325,00

Avv. Tommaso Santoro

Avv. Umberto Gentile